

ACCORDO DI FINANZIAMENTO SUBORDINATO

Tra

la **REGIONE TOSCANA**, con sede in Firenze, Piazza del Duomo, 10, codice fiscale..., rappresentata da.... ,nata a... il...e domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, la quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Toscana, in qualità di Responsabile del Settore "....." , nominata con decreto del... n... del

e

FIDI TOSCANA SPA, con sede in Firenze, Piazza della Repubblica 6, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze, codice fiscale E PARTITA IVA n., in persona del....., a quanto infra autorizzato, nato a... il.....,(d'ora in avanti anche Fidi Toscana)

Premesso che

- a. al fine di rafforzare la propria solidità patrimoniale e di affrontare la situazione di crisi del sistema economico, Fidi Toscana ha inteso emettere un prestito subordinato per aumentare la propria attività in favore delle piccole imprese a prevalente partecipazione femminile;
- b. le previsioni di cui sopra coincidono con gli intenti della Regione Toscana nel perseguire obiettivi di

politica economica regionale programmata;

- c. la Regione Toscana ha infatti manifestato la volontà di agevolare l'accesso al credito delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), della Legge Regionale del 2 aprile 2009, n. 16 e nel rispetto dei principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile, di cui all'art. 52 del decreto leg.vo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità fra uomo e donna";
- d. conseguentemente, il finanziamento che viene erogato dalla Regione Toscana a Fidi Toscana con il presente accordo deve essere destinato ed utilizzato secondo le finalità fissate nei provvedimenti citati ai precedenti alinea;
- e. nell'atto che ha approvato il presente accordo la Regione Toscana ha approvato il regolamento, nel quale sono indicate le modalità di utilizzazione e destinazione delle risorse apportate a Fidi Toscana con il presente accordo di finanziamento. La Regione Toscana si riserva il diritto di modificare successivamente alla stipula del presente accordo il suddetto regolamento senza che questo comporti la necessità di modificare il presente accordo. Fidi Toscana riconosce tale diritto alla Regione Toscana;

f. il finanziamento di cui al presente accordo risulta sottoposto ad una clausola di subordinazione, nel rispetto delle previsioni recate nelle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale, di cui alla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti;

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto dell'accordo

1.1 La Regione Toscana concede, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente accordo, a Fidi Toscana, che a tal titolo accetta un finanziamento dell'importo massimo di euro 780.000,00 (settecentoottantamila/00) che sarà erogato con le seguenti modalità:

- euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00) entro il 31.03.2010;
- euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00) entro il 30.06.2010.

Art. 2

Finalità del finanziamento

2.1 Il finanziamento di cui al presente accordo viene

concesso dalla Regione Toscana a Fidi Toscana allo scopo, posto anche nell'interesse della Regione Toscana, di utilizzarlo per dare attuazione all'intervento in materia di garanzia in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera c), della Legge Regionale del 2 aprile 2009, n.16. In particolare, il finanziamento dovrà essere utilizzato per concedere garanzie su finanziamenti e operazioni di locazione finanziaria a fronte di investimenti effettuati dalle micro e piccole imprese con prevalenza femminile operanti su tutto il territorio della Regione Toscana o finalizzati all'acquisto di scorte, secondo le modalità previste dai provvedimenti richiamati in premessa e nel regolamento e sue successive modifiche.

Fidi Toscana pertanto, in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le predette finalità e le previsioni in proposito stabilite nei provvedimenti richiamati nelle premesse e nei provvedimenti e regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

2.2 A tale fine, Fidi Toscana accetta quanto previsto nel regolamento, di cui alla lettera e) delle premesse, e sue successive modifiche.

2.3 Fidi Toscana, nell'ambito della gestione operativa del finanziamento, applica le disposizioni rinvenienti dalle previsioni recate nella Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, e successivi aggiornamenti, e in generale dalla normativa di

vigilanza pro tempore vigente. In caso di contrasto con le disposizioni del contratto, le parti si impegnano a modificare lo stesso ferma restando, nelle more, la prevalenza delle disposizioni emanate dagli Organi di Vigilanza.

Art. 3

Obblighi di Fidi Toscana

3.1 Fidi Toscana in particolare è obbligata a quanto segue:

1. a rispettare le previsioni previste dall'art. 17, comma 1, lettera c), della Legge Regionale del 2 aprile 2009, n.16 e dal regolamento e loro successive modifiche e a rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti richiamata nello stesso regolamento;
2. trasmettere annualmente, entro il 30 aprile, alla Regione Toscana il Rendiconto della linea di intervento (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità, impegni ed insolvenze) alla data del 31 dicembre precedente.
3. fornire qualsiasi altra documentazione su richiesta della Regione Toscana o terzo autorizzato ai fini del monitoraggio, controllo e valutazione dell'intervento;
4. a rendere disponibili i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli e a fornire estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, nonché i funzionari autorizzati della

Commissione o loro rappresentanti.

5. garantire il rispetto da parte delle imprese beneficiarie delle disposizioni previste dal regolamento e delle seguenti disposizioni: le imprese beneficiarie devono assicurare al personale autorizzato di cui al punto 4, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli, nonché l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento e curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla.
6. rispettare eventuali prescrizioni o direttive della Regione Toscana in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 4

Determinazione della remunerazione del finanziamento.

4.1 Sulle consistenze al 30 (trenta) giugno ed al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono rilevati gli interessi al tasso nominale indicizzato alla quotazione dell'Euribor - rilevato alla specifica sezione de "Il Sole 24 Ore" - secondo la seguente formula: media aritmetica semplice delle medie Euribor ad 1 mese (divisore 365) diminuito di 10 (dieci) punti base rilevato mensilmente da gennaio a giugno per gli

interessi calcolati al 30 giugno e rilevate nei mesi da luglio a dicembre per gli interessi calcolati al 31 dicembre. L'eventuale revisione del tasso fissato dal presente accordo può avvenire mediante scambio di corrispondenza nell'ambito delle eventuali direttive della Giunta Regionale.

4.2 Gli interessi come sopra determinati, al netto degli oneri amministrativi di cui al successivo art. 9, sono corrisposti alla Regione Toscana il 30 aprile di ogni anno.

Art. 5

Durata dell'accordo

5.1 L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 30 giugno 2023. Le garanzie saranno concesse da Fidi Toscana fino al 31.12.2010. Le operazioni finanziarie garantite da Fidi Toscana a valere sul finanziamento non possono avere scadenza successiva al 31 dicembre 2021.

Art. 6

Restituzione del capitale.

6.1 Il finanziamento verrà rimborsato in un'unica soluzione il 30 giugno 2023. Le parti concordano che eventuali riscadenzamenti e/o prolungamenti delle garanzie sulle operazioni o, in generale, qualsiasi operazione o conferma di garanzia effettuata durante l'ammortamento delle operazioni garantite a valere sulle somme rinvenienti dal finanziamento, non potranno in alcun modo comportare una assunzione di rischio che vada oltre il 31 dicembre 2021.

La somma da restituire è costituita dall'importo del finanziamento originario eventualmente diminuito secondo quanto previsto dal successivo art. 8, salvo comunque quanto previsto al successivo art. 7.

6.2 Decorsi cinque anni dalla erogazione dei versamenti del finanziamento Fidi Toscana potrà rimborsare anticipatamente lo stesso, in una o più soluzioni, previo il nulla osta della Banca d'Italia nel rispetto delle previsioni recate nella Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, settimo aggiornamento del 9 luglio 2007 e della normativa di vigilanza pro tempore vigente.

6.3 Fermo quanto previsto al precedente punto 6.1, Fidi Toscana dovrà altresì restituire alla Regione Toscana le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dalla escussione delle garanzie.

Art. 7

Clausola di subordinazione.

7.1 Resta espressamente inteso tra le parti che in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali di Fidi Toscana le somme erogate con il finanziamento saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati.

Art. 8

Assorbimento delle perdite.

8.1 Le parti espressamente convengono che l'importo del

debito di Fidi Toscana a titolo di rimborso del finanziamento è ridotto, alla scadenza prevista al precedente art. 6, in misura pari a quanto pagato a seguito dell'escussione delle garanzie concesse con le risorse rinvenienti dal finanziamento medesimo. Resta quindi espressamente inteso tra le parti che prima della scadenza del termine per la restituzione del finanziamento l'importo originario delle somme erogate con il finanziamento è comunque ed in ogni caso destinato al pagamento di tutti gli altri creditori non egualmente subordinati a norma dell'art. 7.

8.2 Fidi Toscana sarà obbligata a comunicare periodicamente l'entità delle perdite subite in conseguenza della escussione delle garanzie concesse.

Art. 9

Rimborso delle spese.

9.1 Le parti pattuiscono, che la remunerazione di cui al precedente art. 4 è diminuita dagli oneri amministrativi e dalle eventuali commissioni pagate dalle imprese, documentati ai sensi del successivo art. 10, che non potranno essere superiori all'1% dell'importo dei finanziamenti garantiti alle imprese. In ogni caso gli oneri amministrativi non possono superare gli interessi maturati. Qualora la remunerazione di cui all'art. 4 non fosse sufficiente a coprire gli oneri amministrativi annualmente calcolati, quest'ultimi verranno imputati, con le medesime modalità di

cui al comma precedente, al primo esercizio utile.

Art. 10

Contabilità separata.

10.1 Fidi Toscana si impegna ed obbliga ad approntare modalità di rilevazione contabile idonee al fine di consentire alla Regione Toscana di eseguire le verifiche e i controlli previsti nel precedente art. 3.

Art. 11

Inadempimenti di Fidi Toscana.

11.1 La Regione Toscana, in caso di gravi inadempimenti di Fidi Toscana agli obblighi previsti al precedente art. 2 in merito al rispetto delle finalità del finanziamento, si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del presente accordo, fermo restando il vincolo di subordinazione di cui al precedente art. 7, riservandosi altresì il diritto di agire per il risarcimento del danno subito in conseguenza dei suddetti inadempimenti.

Art. 12

Riservatezza.

12.1 Le parti rimangono Titolari autonomi del Trattamento dei dati ex D.Lgs. 196/2003 (privacy). Qualora le parti venissero a conoscenza, sia a causa dell'adempimento o realizzazione del presente accordo sia occasionalmente, di dati identificati dal decreto legislativo sopra indicato come oggetto di trattamento, ciascuna garantisce l'applicazione

delle norme sopra richiamate.

Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

- informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
- informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Art. 13

Foro competente.

13.1 Per qualsiasi controversia inerente il presente accordo le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 14

Registrazione.

14.1 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, DPR 26/4/86 n. 131.